

Il Merito

Ordinamento penitenziario

La decisione

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Diritti fondamentali - Magistrato di sorveglianza - Reclamo - Trasmissione via PEC (c.p.p., artt. 582, 583, 591; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-*bis*).

È inammissibile, ai sensi degli artt. 582, 583, 591, c.p.p. il reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza in materia di diritti fondamentali della persona detenuta (art. 35-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354), presentato al Tribunale di sorveglianza mediante trasmissione con posta elettronica certificata.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA, (ord.) 13 gennaio 2015, X.

Il commento

Inammissibile l'impugnazione presentata mediante *email*, anche se spedita per PEC

L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si segnala per essere una delle prime decisioni in punto di procedura relativa ai "nuovi ricorsi" introdotti dal legislatore in seguito al *diktat* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, imposto all'Italia dalla sentenza Torreggiani¹.

Il provvedimento in rassegna ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, avverso una decisione assunta dal Magistrato di sorveglianza territoriale in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona detenuta, secondo la procedura di cui all'art. 35-*bis* della legge di ordinamento peniten-

¹ Corte eur. dir. uomo, Sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e a. c. Italia, ric. n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di VIGANÒ, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*. V. anche DOVA, *Torreggiani c. Italia, un barlume di speranza nella cronaca del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 2; cfr. TAMBURINO, *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2013, 11 ss.; ZICCHITTO, *Considerazioni a margine della sentenza Torreggiani c. Italia in materia di sovraffollamento delle carceri*, in *Quad. cost.*, 2013, 161 ss. La sentenza Torreggiani, oltre alla necessità di adottare misure di natura strutturale atte a incidere sulle cause del sovraffollamento carcerario, ha prescritto di introdurre «un ricorso o una combinazione di ricorsi» che consentano di «riparare le violazioni in atto»: degli strumenti cioè attraverso i quali i giudici possano, in prima battuta, sottrarre con celerità il detenuto ad una situazione che genera la violazione del suo fondamentale diritto a non subire trattamenti inumani (quelli che la Corte denomina "rimedi preventivi") e, in secondo luogo, di attribuire un risarcimento a chi abbia subito tale violazione (i "rimedi compensativi"). Sul punto, cfr. DELLA BELLA, *Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014*, in www.penalecontemporaneo.it, par. 4.

ziario (l. n. 354/75). Tra i motivi di inammissibilità evidenziati nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza, di particolare rilievo è quello attinente alla modalità di presentazione dell'impugnazione. Il reclamo dell'Amministrazione era stato, infatti, veicolato esclusivamente mediante procedura telematica, con *e-mail* trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministrazione alla casella di posta elettronica della cancelleria del giudice adito.

Il profilo che qui interessa brevemente approfondire riguarda le ragioni che hanno portato il giudice a ritenere inammissibile la presentazione dell'impugnazione proposta dal D.A.P. notificata mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC). Il percorso motivazionale del tribunale abruzzese si muove sul presupposto che la disciplina processuale applicabile alla definizione dei reclami di cui all'art. 35-*bis* ord. penit., sia quella camerale partecipata di cui all'art. 666 c.p.p. e che, pertanto, il detto procedimento abbia carattere pienamente giurisdizionale².

Di qui la ritenuta applicabilità alla fattispecie delle disposizioni generali dettate dal codice di rito penale in materia di impugnazioni e, in particolare, del disposto degli artt. 582, 583 e 585 c.p.p. Il richiamo della motivazione è portato, precisamente, al disposto dell'art. 583, co. 1, c.p.p., per cui l'impugnazione può essere presentata «con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582, co. 1» e, in quest'ultimo caso, l'atto della parte privata deve recare sottoscrizione «autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore». La lettura che delle dette disposizioni è stata data dalla giurisprudenza di legittimità si caratterizza per un particolare rigore nell'esigere che, nel caso di impugnazione presentata dalla parte privata, il mezzo di comunicazione dell'atto garantisca la certezza in ordine alla sottoscrizione dell'impugnazione stessa e dei motivi della medesima. Per tale ragione, è consolidato assunto che la presentazione dell'impugnazione sia atto a forma vincolata, le cui forme non

² Il diritto vivente è, invero, pacificamente attestato sulla natura giurisdizionale del procedimento per reclamo introdotto dall'art. 35-*bis* ord. penit., e sull'applicazione delle disposizioni processuali di cui agli artt. 666 e ss. c.p.p. (la stessa *rubrica legis* qualifica, peraltro, il rimedio quale "reclamo giurisdizionale"). In termini si è espresso anche il parere del C.S.M. allo schema di legge di conversione del d.l. n. 146 del 2013, nel senso che: «Il reclamo è trattato dal Magistrato di sorveglianza secondo la procedura (la più garantistica, tra quelle applicabili in sede esecutiva) regolata dagli artt. 666 e 678 c.p.p., che deve, tuttavia, essere coordinata con le previsioni speciali contenute nell'art. 35-*bis*, tra le quali val la pena di indicare l'assenza di termini perentori per la proposizione per il caso di reclamo avverso inosservanze dell'Amministrazione penitenziaria da cui derivino un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti e la facoltà, riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria, di comparire, previo rituale avviso della relativa fissazione, in udienza, ovvero, in alternativa, di presentare osservazioni e richieste».

ammettono equipollenti, essendo, appunto, poste a garanzia dei valori di certezza e garanzia sopra evocati.

A sostegno di tale ermeneutica, il tribunale di sorveglianza aquilano osserva che la presentazione dell'impugnazione con mezzo diverso (il *telefax*, che costituisce, comunque, modalità espressamente contemplata dalla legge processuale) è consentita solo a determinati soggetti (art. 150 c.p.p.), dunque non a tutte le parti processuali. Tale rigoroso indirizzo è stato confermato con riguardo all'impugnazione spedita mediante *fax*, in quanto ritenuta modalità tecnica di trasmissione non prevista dalla legge e ancora, con una recentissima decisione, proprio in riferimento all'impugnazione presentata con l'utilizzo della posta elettronica certificata. In questo caso, la Suprema Corte ha ribadito, infatti, il medesimo indirizzo interpretativo, affermando che, alla stregua del diritto vigente, la PEC può essere utilmente e legittimamente utilizzata solo nell'ambito del processo civile, e che, per tale ragione, nel processo penale l'uso di tale mezzo informatico non è consentito.

La decisione in commento restituisce una nitida istantanea del tormentato percorso relativo all'introduzione della PEC per le comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale. La posta elettronica certificata, quale strumento di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni, è stata introdotta dall'art. 4 d.l. n. 193 del 2009 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia) - convertito in l. 22 febbraio 2010, n. 24.

La materia è stata, recentemente, ulteriormente rivisitata dall'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e con la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per l'anno 2013). La prima disposizione evocata stabilisce (art. 16, co. 4), l'utilizzo esclusivo dello strumento della PEC per l'invio di «notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli art. 148, co. 2-*bis*, 149, 150 e 151, co. 2, del codice di procedura penale. La relata di notificazione è redatta in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla cancelleria». Tecnicamente, il sistema permette l'invio di comunicazioni e la trasmissione di documenti ad altri soggetti.

Con riferimento ai procedimenti di natura giudiziaria, l'art. 16, co. 9, lett. *c) bis*, d.l. n. 179 del 2012 stabilisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, co. 2-*bis*, 149, 150 e 151, co. 2, c.p.p., saranno eseguite attraverso lo strumento della PEC, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello. Detta modalità di effettuazione delle notifiche e comunicazioni non trova, allo stato, applicazione negli Uffici e nei Tribunali di sorveglianza, per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti da essi trattati. Per tali ambiti, infatti, l'entrata in vigore

del sistema di notifiche penali telematiche è espressamente differita al quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di natura non regolamentare con i quali il Ministro della Giustizia, previa verifica, accerterà la funzionalità dei servizi di comunicazione (art. 16, co. 9, lett. *d*) e 10 d.l. n. 179 del 2012 cit.).

Ne deriva che, allo stato – benché in prospettiva il SNT sia destinato a sostituirsi integralmente alla vigente disciplina delle notifiche e delle comunicazioni di cui agli artt. 148 ss. del c.p.p. – la notificazione a mezzo PEC è configurata nei termini di una legittima forma alternativa alle altre tassative modalità derogatorie dell'ordinario regime delle notifiche, ponendosi, in questo specifico ambito, quale opzione privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via *telefax* attualmente consentite, ma la sua applicabilità è (ancora) limitata a casi determinati e nei confronti di ben individuate categorie di destinatari³.

L'Amministrazione penitenziaria fonda la prassi di procedere alla impugnazione per via esclusivamente telematica delle ordinanze emesse dai magistrati di sorveglianza sulle disposizioni di una Circolare (Circolare DAG DOG 11 dicembre 2014 in tema di «Avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT)»), la quale ritiene che il principio di diritto affermato dalla Cassazione con riferimento alle garanzie di certezza e affidabilità di notifica avvenuta a mezzo *telefax*, possa essere esteso in via interpretativa anche alla notifica telematica, «eretta oggi a mezzo tecnico privilegiato tra quelli genericamente menzionati dall'art. 148, co. 2-*bis*, c.p.p., mezzo al quale possono senz'altro estendersi (...) le garanzie di affidabilità considerate dal giudice di legittimità nella pronuncia richiamata in cui si osservava come il *telefax* costituisca uno strumento tecnico “che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto OK o altro simbolo equivalente”⁴.

³ Si tratta, come precisa la Circolare cit. nel testo, delle comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p.; delle notificazioni e degli avvisi ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria «con mezzi tecnici idonei», secondo il disposto dell'art. 148, co. 2-*bis*, c.p.p.; degli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall'imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell'estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all'art. 157, co. 1 e 2, c.p.p., e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149, c.p.p.); delle notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (art. 150, c.p.p.).

⁴ Il riferimento è a Sez. un., 28 aprile 2011, n. 28451, in *Mass. Uff.*, n. 250121. Detta modalità di notifica telematica è riservata ai soggetti tenuti per legge ad avere una PEC, individuati dall'art. 16-*ter* del d.l. n. 179 del 2012 che definisce i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, rimandando alle previsioni degli artt. 4 e 16, co. 12, dello stesso decreto; art. 16 d.l. 29 novembre 2008, convertito con

Ciò premesso, l'esperibilità della notificazione o comunicazione telematica, in ambito penale, anche in assenza dell'adozione delle apposite disposizioni dell'autorità giudiziaria (come impone il disposto degli artt. 148, co. 2-*bis*, 149 e 150 c.p.p.), viene desunta in via interpretativa, dalla Circolare in esame, sulla base della dizione testuale dell'art. 16, co. 4, d.l. n. 179 del 2012, che «(...) sembra in effetti generalizzare tale forma di comunicazione, in virtù della locuzione che raccorda la disposizione dedicata alle notificazioni penali a persona diversa dall'imputato a quella, immediatamente precedente, che prescrive quella telematica come forma esclusiva di esecuzione delle comunicazioni e notificazioni afferenti ai procedimenti civili»⁵; nonché in forza della considerazione che le valutazioni in ordine all'individuazione del mezzo tecnico prescelto e alle modalità ritenute necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario «sono oggi compiute in via generale dal legislatore e dai Decreti Ministeriali di natura non regolamentare, chiamati a verificare la funzionalità dei servizi di comunicazione».

In altri termini, secondo la prospettiva ermeneutica abbracciata dall'Amministrazione penitenziaria, «la previsione legislativa si atteggia come presunzione assoluta di idoneità del mezzo telematico, che assorbe i contenuti del provvedimento finora demandato all'autorità giudiziaria e s'identifica (secondo l'indirizzo ermeneutico prevalente) con le stesse "circostanze particolari", eretta dalla norma codicistica a presupposto delle forme comunicative "innominate" previste dall'art. 150 c.p.p.». Resta, in ogni caso, non pretermisibile requisito di legittimità della notifica telematica – secondo le istruzioni diramate dal D.A.P. nella Circolare – la sussistenza nel caso di specie della condizione di "urgenza", richiesta dall'art. 149 c.p.p., che non può che rimanere affidato alla valutazione del giudice⁶.

La prassi seguita dall'Amministrazione sembra – per un verso – essere mossa dall'esigenza di assicurare la speditezza e il buon andamento dell'azione am-

modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2; art. 6-*bis* d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché al registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia. Nel novero dei soggetti tenuti a possedere un indirizzo PEC si collocano principalmente tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; le imprese costituite in forma societaria; i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

⁵ La norma richiamata dall'Amministrazione recita: «Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (...). Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, co. 2-*bis*, 149, 150 e 151, co. 2, del codice di procedura penale».

⁶ «D'altro canto, il presupposto dell'urgenza, per come comunemente interpretato, attiene a situazioni concrete, non tipizzabili in linea generale dal legislatore e necessariamente rimesse alla valutazione del giudice».

ministrativa anche in rapporto all'esito del contenzioso avviato in rapporto soprattutto alla materia dei ricorsi "preventivi" (art. 35-*bis* ord. penit.) e "compensativi" (art. 35-*ter* ord. penit.)⁷, la cui disciplina processuale impone alle parti stringenti termini decadenziali per la proposizione dell'impugnazione avverso la decisione assunta dal magistrato di sorveglianza⁸; ma pare, per l'altro verso, urtare contro troppo impegnativi ostacoli normativi che si frappongono, a normativa vigente, alla praticabilità della notifica telematica delle impugnazioni nei confronti dei provvedimenti assunti dalla magistratura di sorveglianza.

Il primo dato che pone in dubbio la ricostruzione ermeneutica seguita dal D.A.P. e che pare precludere la possibilità per le parti di notificare atti e documenti mediante l'utilizzo della PEC è costituito dalla già ricordata, espressa esclusione degli Uffici e dei Tribunali di sorveglianza dall'avvio del SNT, che pare escludere in radice la possibilità delle notifiche telematiche nell'ambito delle impugnazioni in materia di sorveglianza, fino all'adozione degli atti normativi necessari. Detto ostacolo formale sembra, invero, difficilmente superabile, anche perché appare impervia la via interpretativa di ritenere la PEC

⁷ Si tratta del ricorso giurisdizionale di cui all'art. 35-*bis* l. 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 3, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10, recante: «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», su cui si veda, volendo FIORENTIN, *Il reclamo "giurisdizionale" per la tutela dei diritti delle persone detenute e internate*, in *Rass. pen. e crim.*, 2013, 3, 235 ss. Per una panoramica sulla problematica del sovraffollamento carcerario italiano visto dalla prospettiva di Strasburgo, si veda MONTAGNA, *Art. 3 CEDU e sovraffollamento carcerario. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e il caso dell'Italia*, in www.federalismi.it. L'art. 35-*ter* della legge n. 354 del 1975 è stato introdotto con il d.l. n. 92 del 2014, conv. con modif. dalla legge n. 117 del 2014. Per una esauriente disamina degli interventi attuativi della sentenza Torreggiani, v. FIORIO, *Cronache dal terzo millennio: politiche legislative e libertà personale*, in *questa Rivista*, 2014, 2, 142 ss.

⁸ Tempistica, si osserva per inciso, che non pare aver tenuto in debito conto le esigenze organizzative del D.A.P., soprattutto alla luce della considerazione che le impugnazioni devono essere gestite dalla e veicolate a mezzo della Avvocatura distrettuale dello Stato, come sembra orientata a ritenere la prima giurisprudenza, che ha dichiarato inammissibili le impugnazioni presentate direttamente dal D.A.P. non per il tramite dell'Avvocatura erariale, sulla base del principio che, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, «la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate in ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato» (art. 1, co. 1, r.d. 20 ottobre 1933, n. 1611). La previsione di un congruo termine per presentare l'impugnazione riveste un'importanza cruciale per l'attuazione del c.d. "giusto processo" nella giurisdizione di sorveglianza. In tema, cfr. CAPRIOLI, VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino 2011, 12 ss.; RUARO, *La (diversificata) compatibilità dei canoni del giusto processo con la giurisdizione rieducativa*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 4, 501; DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, Milano, 1994. Un Autore ha efficacemente sottolineato come «L'effettività del contraddittorio impone, anzitutto, di assegnare alle parti i tempi e le condizioni necessari per preparare la dialettica processuale, nonché di adeguate forme partecipative dinanzi al giudice» (CASSIBBA, *Parità delle parti ed effettività del contraddittorio nel procedimento di sorveglianza*, in www.penalecontemporaneo.it).

equipollente alla lettera raccomandata (mezzo che, ai sensi dell'art 583, co. 1, c.p.p., pare indubitabilmente idoneo alla spedizione dell'impugnazione), così da sottrarne l'applicabilità alla preclusione normativa sopra richiamata. Una tale interpretazione poggia, infatti, sul disposto dell'art. 48, co. 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale, il quale stabilisce che la trasmissione via PEC «equivale, salvo che la legge disponga altrimenti, alla notificazione per mezzo della posta». Nel caso dell'utilizzo della posta elettronica certificata, tuttavia, il disposto di legge sembra diversamente disporre, attesa lo speciale compendio normativo costituito dalle disposizioni sopra richiamate del codice di rito penale e dalle leggi speciali che disciplinano l'utilizzo del SNT, nell'ambito del quale la PEC è tenuta ben distinta dalla raccomandata, ed assoggettata ad una disciplina affatto peculiare.

Ben vero che, così opinando, si apre la questione che il D.A.P., quale amministrazione dello Stato, è tenuta – ai sensi dell'art. 6, co. 1, d.lgs. n. 82 del 2005 – ad ottemperare alla disposizione inderogabile per cui la P.A., nelle comunicazioni che richiedono una ricevuta di invio o di consegna, deve obbligatoriamente utilizzare la posta elettronica certificata. Pare, tuttavia, che la disposizione evocata non possa trovare applicazione laddove si tratti di assoggettare ad una determinata modalità di trasmissione non già le comunicazioni afferenti a rapporti interni alla P.A., bensì quelle relative ad atti processuali in ambito giudiziario, la cui disciplina è regolata da specifica normativa, posta a salvaguardia delle garanzie e valori peculiari della giurisdizione, e il cui rilievo costituzionale ne giustifica il particolare regime⁹.

Inoltre, occorre distinguere, sul piano formale, la notifica di atti dal deposito dei medesimi. Si tratta, infatti, di atti giuridici che sono regolati da specifiche disposizioni, la cui inosservanza, peraltro, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione irritualmente presentata (art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.). La stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dall'ordinanza aquilana, del resto, tiene ben distinti i due ambiti, affermando che la comunicazione telematica non potrebbe mai sostituire l'adempimento del deposito dell'atto di impugnazione nella cancelleria del giudice.

Ma, anche a ritenere non preclusivo il profilo sopra evidenziato, appare problematico superare in via interpretativa la prescrizione che stabilisce in capo al giudice il potere di disporre, ai sensi dell'art. 148, co. 2-*bis*, c.p.p., la notifica «con mezzi tecnici idonei», poiché, sotto l'aspetto della legittimità della

⁹ Come esattamente osserva la Circolare, cit., «attraverso il sistema SNT è possibile trasmettere agli organi titolari del potere di notificazione (quali ad es. il direttore dell'istituto penitenziario, l'UNEP, le Forze di Polizia) l'atto per la successiva notifica con modalità tradizionali».

procedura, l'assenza di un provvedimento giudiziale (anche se, in ipotesi, meramente applicativo di una tassativa disposizione di legge) inficia la regolarità della procedura e importa la conseguente sanzione processuale espressamente codificata dalla legge processuale nei termini della declaratoria di inammissibilità. Ancor più arduo appare – nei casi di cui all'art. 149 c.p.p. – pretermettere l'intervento del giudice con riferimento all'accertamento della sussistenza della condizione di urgenza espressamente richiesta dalla evocata disposizione per le “notificazioni urgenti”. Il richiamo a precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia penalistica non offre, infatti, indicazioni univoche, considerato che – come rileva la stessa Circolare – alcune pronunce hanno negato il requisito dell'urgenza, per esempio, in relazione all'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale¹⁰; riconoscendone, invece, la sussistenza in relazione all'avviso di fissazione dell'udienza camerale di riesame¹¹.

La succinta ricognizione che si è sopra effettuata sembra, in definitiva, validare la decisione in rassegna, a conferma della attuale inutilizzabilità della PEC ai fini della presentazione dell'impugnazione avverso le decisioni assunte dal magistrato di sorveglianza in tema di rimedi preventivi di cui all'art. 35-*bis* ord. penit., e costituisce altresì un importante *leading precedent*. È, infatti, ragionevole presumere che analogo principio potrà essere affermato con riguardo alla procedura “gemella” introdotta con l'art. 35-*ter* ord. penit., in materia di “rimedi compensativi”.

FABIO FIORENTIN

¹⁰ Cass., Sez. VI, 4 giugno 2014, Lo Sciuto, in *Mass. Uff.*, n. 260072.

¹¹ Cass., Sez. II, 26 settembre 2012, Calamita, in *Mass. Uff.*, n. 229405.